Codice A1820C
D.D. 26 ottobre 2026, n. 2100
R.D. 523/1904 - Rinnovo Autorizzazione idraulica DD 4046 del 21/12/2022- NOI 1205. Comune di Sordevolo (BI). ''Lavori di sistemazione idrogeologica sul rio Solasca - località Masarone e rio Tavanera - frazione Verdobbio'' - Finanziamenti ATO 2 (annualità 2017-2018-2019-2020).

ATTO DD 2100/A1820C/2026 DEL 26/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Rinnovo Autorizzazione idraulica DD 4046 del 21/12/2022- NOI 1205. Comune di Sordevolo (BI). “Lavori di sistemazione idrogeologica sul rio Solasca – località Masarone e rio Tavanera – frazione Verdobbio” – Finanziamenti ATO 2 (annualità 2017-2018-2019-2020).

In data 22/10/2026 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al prot. 49552/A1820C, l’istanza del comune di Sordevolo per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 finalizzata ad eseguire opere di “Lavori di sistemazione idrogeologica sul rio Solasca – località Masarone e rio Tavanera – frazione Verdobbio” in comune di Sordevolo (BI) rilasciata con Determina Dirigenziale n 4046/A1820C/2022 del 21/12/2022.
Preso atto della dichiarazione dell’Ing. Giuseppe Manzone del 14/10/2026 che lo stato dei luoghi non ha subito variazioni di rilievo rispetto a quello individuato nella documentazione progettuale allegata all’istanza dell’agosto 2022.
Poiché i lavori interferiscono con i corso d’acqua demaniali denominati rio Solasca e rio Tavanera, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell’autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.
All’istanza è allegato il progetto redatto dall’ing. Giuseppe Manzone, datato agosto 2022, costituito da 15 elaborati.
L’Amministrazione comunale di Sordevolo con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 17/11/2022 ha approvato il progetto delle opere in oggetto, pertanto non si è dato luogo alla pubblicazione dell’avviso di presentazione dell’istanza all’albo pretorio del Comune, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
La Provincia di Biella con nota prot. n°26378 del 13/12/2022 ha rilasciato parere favorevole di compatibilità dell’intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, e ss.mm.ii.).
E’ stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell’esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dell’opera in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.
Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall’art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011.
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2023, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- il D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Sordevolo ad eseguire le opere individuate nel progetto di “Lavori di sistemazione idrogeologica sul rio Solasca – località Masarone e rio Tavanera – frazione Verdobbio” in comune di Sordevolo (BI) - in particolare sul rio Tavanera verranno eseguiti lavori di sostituzione di un muro in pietra (danneggiato), in destra orografica, con un muro in c.a. rivestito, per una lunghezza di 8.40 metri circa, con realizzazione di una palificata doppia in

sommità; sul rio Solasca, in località Masarone, verrà realizzato un muro in c.a foderato in pietra per una lunghezza di 21 metri con intervento di sistemazione del fondo alveo mediante salti di fondo, - ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:
- le opere devono essere realizzate nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisionali e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto allegato all'istanza, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/08/2029, con la condizione che, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dei lavori, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- il Comune di Sordevolo dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il Comune di Sordevolo dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- durante i lavori di sistemazione idrogeologica del rio Solasca e del rio Tavanera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua e dovrà essere garantita l'officiosità idraulica degli stessi;
- durante la realizzazione delle opere, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, con rischio

idrogeologico e/o idraulico, il soggetto autorizzato dovrà assicurare la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)";
- il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- durante l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità;
- il Comune di Sordevolo, prima dell'inizio dei lavori, dovrà attuare quanto previsto nella nota del 13/12/2022 dell'ufficio "Caccia e Pesca nelle acque interne" della Provincia di Biella allegata alla presente Determinazione;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il Comune di Sordevolo, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.
Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per

l’esecuzione dei lavori “Lavori di sistemazione idrogeologica sul rio Solasca – località Masarone e rio Tavanera – frazione Verdobbio” in comune di Sordevolo, in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale 8 gennaio 2007, n.5-5072.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.

Il Funzionario Estensore
(Michele Cressano)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Biella_Richiesta_Autoriz_Idraulica_Comune_di_Sordevolo_Rio_Tavanera_e_Solasca.pdf_Marcato.pdf

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Provincia *di* Biella

AREA:TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Servizio: Caccia e Pesca nelle acque interne

L'allegato segnatura.xml contiene il numero e la data di registrazione al protocollo provinciale.

Trasmessa via pec

Spett. REGIONE PIEMONTE
Direzione OOPP, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli
Via Quintino Sella, 12
13900 Biella – BI
tecnico.regionale .bi_vc@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: NOI 1205 Comune di Sordevolo. Lavori di sistemazione idrogeologica sul rio Solasca, località Masarone, e sul rio Tavanera, frazione Verdobbio – Finanziamenti ATO2 (annualità 2017-2018-2019-2020). Rilascio parere di compatibilità degli interventi nell'ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell'ittiofauna, ai sensi della D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii.

Con la presente si fa riferimento alla Vostra richiesta acquisita in data 24 novembre 2022, al n°25061 di protocollo provinciale, relativa al rilascio di parere per interventi di sistemazione idrogeologica del Rio Salasca e del Rio Tavanera, in comune di Sordevolo, mediante la realizzazione di palificate di sostegno dei versanti e stabilizzazione del fondo alveo con lastricatura in pietre e calcestruzzo non armato che determinano salti di 40-70 cm, invalicabili per la fauna ittica.

Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 37/2006 i progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che occupano gli alvei totalmente o parzialmente devono prevedere la costruzione di idonee scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci, con esclusione dei casi previsti dal punto 8 della D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 e ss.mm.ii., tra cui la presenza di salti naturali invalicabili, per qualunque specie ittica e di qualunque taglia, posti 500 metri a valle o a monte dello sbarramento del corso d'acqua.

A seguito del sopralluogo condotto in data 12 dicembre 2022 da parte del personale dell'ufficio scrivente si è accertato che sia nell'alveo del Rio Tavanera, a appena a monte della località oggetto dei lavori previsti, sia nell'alveo del Rio Solasca, appena a valle del ponte di Via Basilio Bona, circa 300 metri a monte dei lavori, sono presenti alcuni salti naturali invalicabili per le specie ittiche presenti; per tale motivo non si rende necessario prescrivere la realizzazione del passaggio artificiale per la fauna ittica.

Vista la documentazione progettuale, si rilascia parere favorevole di compatibilità degli interventi nell'ambiente acquatico con la salvaguardia delle cenosi acquatiche e dell'ittiofauna.

In fase di preparazione di cantiere, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della L.R. 37/2006 e ss.mm.ii., la società esecutrice dei lavori dovrà obbligatoriamente presentare istanza per il rilascio dell'autorizzazione della messa in secca, al Servizio Caccia e Pesca

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0026378 - Uscita - 13/12/2022 - 15:47

nelle acque interne della Provincia di Biella, utilizzando esclusivamente la modulistica scaricabile dal portale, con congruo anticipo e comunque entro 45 giorni dalla data dell'inizio dei lavori, per consentire l'espletamento delle procedure, incluso il sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio competente

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dott. Graziano Stevanin
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

crg

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0026378 - Uscita - 13/12/2022 - 15:47